

**CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE
ACCORDO INTEGRATIVO**

ANNUALITA 2013 E 2014

L'anno 2013, il giorno 29 del mese di maggio presso la sede dell'Ordine degli Psicologi della Regione Marche, si sono riuniti:

- **L'Ordine degli Psicologi della Regione Marche** nella persona del Presidente il dr Bernardo Gili;
- **la CISL FP di Ancona** nelle persone della sig.ra Miranda Ciarmatori e della sig.ra Catia Vincenzi;

per disciplinare il trattamento retributivo del personale occupato presso l'Ordine Professionale sopra indicato.

Valutata la situazione organizzativa aziendale;

Considerati i trattamenti economici disciplinati dal CCNL 2006-2009 Enti Pubblici non Economici relativi ai bienni: 2006-2007 e 2008-2009;

Tenuto conto che il presente accordo integrativo si applica a tutto il personale occupato presso l'Ente, con incarico a tempo indeterminato o con incarico a tempo determinato.

Che l'obiettivo è quello di coniugare il giusto interesse dei lavoratori al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale.

Che l'esigenza primaria dell'Ente è quella di mantenere e migliorare, laddove possibile, l'efficacia dell'attività amministrativa e la qualità dei servizi erogati.

Preso atto della disponibilità dell'Ente;

le parti concordano


- 1) che la premessa fa parte integrante del presente accordo;
- 2) che il presente accordo disciplina la retribuzione accessoria finalizzata al conseguimento di specifici obiettivi già indicati in premessa;
- 3) che il trattamento accessorio mensilmente corrisposto a tutti i dipendenti viene incrementato di un importo pari al 0,71% della retribuzione tabellare relativa all'anno 2005 di ciascuna posizione ordinamentale in base all'art. 36, comma 1 del CCNL EPNE 2006-2009 b.e. 2006-2007 (0,16%) e all'art. 1, comma 2 del CCNL EPNE 2006-2009 b.e. 2006-2007 (0,55%);
Per effetto di tale incremento il trattamento accessorio mensilmente corrisposto subirà le seguenti modifiche:

categoria	Importo precedente	importo nuovo
C1	213,83	225,12
B2	202,68	213,01



Si conviene espressamente che i suddetti valori si intendono al lordo delle imposte e contribuzioni a carico del personale dipendente e riferiti ad un orario pieno di 36 ore settimanali.



- 4) Che, in merito alla Posizione Organizzativa di processo già disciplinato dagli artt. 17 e 18 del CCNL EPNE 1998-2001 e conferita al personale di area C, ai sensi degli artt. 16 e 17 del CCNL EPNE si determina l'attribuzione dell'importo lordo di euro 190,15 per 13 mensilità, a decorrere dal 01/01/2012. In caso di orario part – time di durata pari o inferiore alle 20 ore settimanali, la suddetta indennità sarà riproporzionata sulla base del rapporto tra le ore stabiliti dal part – time rispetto le 36 ore settimanali. Tale indennità è finalizzata a remunerare la funzione di direzione dell'unità organizzativa di livello non dirigenziale, con elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, alla quale il personale di area C è preposto. La presente indennità sostituisce ogni precedente accordo al riguardo;
- 5) E' istituita una indennità, finalizzata a remunerare dipendente formalmente incaricato con delibera n. 180/11 del 03/09/2011, della custodia delle utenze e relative password per operare nel servizio bancario e postale on line. L'indennità è stabilita in euro 50,00 mensili (per dodici mensilità) con decorrenza 01/10/2011. In caso di orario part – time di durata pari o inferiore alle 20 ore settimanali, la suddetta indennità sarà riproporzionata sulla base del rapporto tra le ore stabiliti dal part – time rispetto le 36 ore settimanali;
- 6) E' istituita una indennità, finalizzata a valorizzare e remunerare le competenze professionali acquisite attraverso appositi percorsi di sviluppo professionale e l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi e disagi al dipendente formalmente incaricato con delibera n. 34/12 del 21/01/2012, che ha la responsabilità del servizio per la tenuta del Protocollo informatico della gestione dei flussi documentali e dei relativi archivi dell'Ordine Professionale. L'indennità è stabilita in euro 100,00 mensili (per dodici mensilità) con decorrenza 01/02/2012. In caso di orario part – time di durata pari o inferiore alle 20 ore settimanali, la suddetta indennità sarà riproporzionata sulla base del rapporto tra le ore stabiliti dal part – time rispetto le 36 ore settimanali. La presente indennità sostituisce ogni precedente accordo al riguardo;
- 7) È istituita una indennità di maneggio denaro finalizzata a remunerare il dipendente formalmente incaricato con delibera n. 157/11 del 24/06/2011, che ha la responsabilità per il denaro contante e/o valori per conto dell'Ordine Professionale. L'indennità è stabilita in euro 28,41 mensili da corrispondersi (per 12 mensilità) con decorrenza 01/07/2011. In caso di orario part – time di durata pari o inferiore alle 20 ore settimanali, la suddetta indennità sarà riproporzionata sulla base del rapporto tra le ore stabiliti dal part – time rispetto le 36 ore settimanali;
- 8) Ogni qual volta, per esigenze di servizio, il personale dipendente viene convocato ed ha partecipato, in giornata non lavorativa, alle attività/riunioni/conferenze del Consiglio, gli viene riconosciuta una indennità di 30 euro lordi in aggiunta alla retribuzione contrattualmente spettante.




Con il presente accordo integrativo aziendale, le parti si danno atto di aver disciplinato ogni emolumento riguardante la retribuzione ed il trattamento accessorio previsto dal CCNL vigente per Enti Pubblici Non Economici.

Gli effetti del presente accordo decorrono dalle date specificate nei singoli punti e laddove non indicate hanno decorrenza dal 01.01.2013.

Letto, confermato e sottoscritto


CISL FP Ancona



Ordine Psicologi Ancona
